

REPUBBLICA ITALIANA

Repertorio

20 2 6 9 1

MINISTERO DELLA DIFESA

in data

27 DIC. 2019

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

(CODICE FISCALE N° 80213470588) G 386

SMARTCIG Z410A56A51

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e la Società Expal Systems S.A con sede legale in Avenida del Partenon, 16 Madrid Spagna per la fornitura di n.1950 colpi da 76/62 in configurazione BPL per l'importo complessivo di € 1.032.889,05 (Euro unmillionetrentaduemilaottocentottantanove/05)

L'anno duemilatredici, il giorno ventitice del mese di dicembre in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - (NAVARM) - (codice fiscale n. **80213470588**).

Innanzi a me, dott.ssa Livia Maniscalco, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzata a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47

Maniscalco

G. 386

R.

della legge 16/02/1913 n°89, come modificato dalla legge del 28/11/2005 n°246.

SONO COMPARI

Dott.ssa Giorgia FELLI- Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto della Direzione degli Armamenti Navali del 23 gennaio 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 12 marzo 2013

e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la società",

-Signor Attilio PEREGO nato a Sesto San Giovanni (MI) il 21/10/1971, in qualità di Procuratore della società Expal Systems S.A con sede legale in Avenida del Partenon, 16 Madrid Spagna (codice fiscale n. A01001411) come risulta dal registro mercantile di Madrid in data 24/10/2013 e dalla Procura a rogito del Notaio D. INOCENCIO FIGAREDO DE LA MORA, MADRID in data 04/10/2011.

Da tali certificati, allegati al presente contratto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la società stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io

Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa.

PREMESSO CHE

- in relazione all'espletamento della procedura ristretta G 326, con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso mediante presentazione di offerte segrete a ribasso percentuale, è stata inviata la lettera di invito n.0710393 in data 20/09/2013, per la fornitura di n. 1950 colpi da 76/62 in configurazione BLP, materiale di corredo e documentazione, secondo quanto previsto dalla NAV-80-1315-0001-13-00B000 ad un prezzo base palese stabilito dall'Amministrazione di € 1.499.296,94 oltre oneri da interferenza pari a € 23,39;
- tale pubblica competizione è stata tenuta presso il Ministero della Difesa (Navarm) ai sensi degli artt.17, 19, 22 e 25 del D.Lgs 15.11.11 n.208 e del D.Lgs. 12.04.2006 n.163;
- alla predetta procedura hanno partecipato le seguenti Società:Expal Systems, R.T.I,Simmel Difesa (mandataria) Officine Fonderie Patrone (mandante) Rheinmetall Denel Munition;

Altavisealco

efey

[Signature]

- il prezzo più basso è risultato quello della Società Expal Systems con sede legale in Avenida del Partenon, 16 Madrid Spagna che ha effettuato un ribasso del 31,11% sul prezzo base palese;

- in data 10/12/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva nei confronti della Società di cui al precedente punto per l'importo di € 1.032.865,66 oltre € 23,39 per costi da interferenza per un importo complessivo di aggiudicazione di € 1.032.889,05;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Poiché l'appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal d.Lgs. 208/2011, Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, valgono le condizioni fissate nel regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, D.P.R.13 marzo 2013 n.49 e per quanto non espressamente previsto dallo stesso si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 novembre 2012, n.236, regolamento per gli appalti della difesa e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del codice

dei contratti, che, benché non allegati al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della 8ª Divisione. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto, verrà indicato contestualmente alla comunicazione con la quale verrà notificata dal RUP l'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

4.1 La Società si impegna a fornire n.1950 colpi da 76/62 in configurazione BLP, in lotto unico, dotati di paracapsula e contenuti in cartuccei metallici da tre colpi. Questi cartuccei dovranno essere corredati di cartellino segnaletico (data card), ed essere completi della documentazione descritta nella NAV-80-1315-0001-13-00B000 che costituisce Appendice Tecnica al presente contratto. Nella fornitura dovranno essere compresi i seguenti

Manisello

Offici

D

materiali, appartenenti ai medesimi lotti impiegati per il confezionamento delle cartucce stesse:

- n.100 cannelli in imballaggi omologati;
- n.100 bossoli in imballaggi omologati;
- Kg 300 di polvere di lancio a scopo di rimpiazzo e di riferimento, in imballaggi omologati;
- documentazione di supporto;
- n.3 cartucce completamente inerti sezionate per attività didattica (scala 1:1).

4.2 I dati di identificazione dei materiali sopra indicati previsti dal sistema di codificazione NATO.

4.3 I materiali e le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla NAV-80-1315-0001-13-00B000 "Condizione tecnica di acquisto per munizionamento cal. 76/62 con proietto inerte" che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale si allega.

4.4 In relazione alle attività della verifica di conformità finale dei materiali di fornitura presso il balipedio Cottrau di Portovenere (SP) è stato elaborato, in conformità della normativa vigente, un documento - DUVRI - di valutazione dei rischi da

interferenza, che indica le misure da adottare per eliminare tali rischi. Tale documento è allegato al presente contratto.

ARTICOLO 5 (PREZZO)

L'importo complessivo della fornitura è di € 1.032.889,05 (Euro unmilionetrentaduemilaottocentottantanove/05) di cui euro 15.000,00 (quindicimila/00) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alla società, ed euro 23,39 (ventitre/39) per i costi da interferenze, così ripartito:

- n.1950 colpi da 76/62 in configurazione BLP, in lotto unico, dotate di paracapsula e contenute in cartuccei metallici da tre colpi corredati di cartellino segnaletico (data card), complete della documentazione descritta nella NAV-80-1315-0001-13-00B000: € 1.002.300,00 (€ 541,00 per ogni cartuccia).
- n. 100 cannelli dello stesso lotto di quelli impiegati per le Cartucce di fornitura: € 8.100,00 (€ 81,00 per ogni cannello);
- n. 100 bossoli dello stesso lotto di quelli impiegati per le Cartucce di fornitura: € 11.965,66 (€ 119,65 per ogni bossolo);

Alvarez

Alvarez

Alvarez

- 300 Kg di polvere di lancio (per rimpiazzo e riferimento) dello stesso lotto di quello impiegato per le Cartucce di fornitura: € 10.500,00 (35,00 €/Kg);
- n. 3 cartucce didattiche completamente inerti sezionate per attività didattica (scala 1:1): € 0,00 (€ 0,00 per ogni cartuccia);

ARTICOLO 6 (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificate all'art. 123 del D.P.R. 207 del 2010, la Società ha presentato la Fideiussione bancaria n. 467137 di € 218.037,94 (Euro duecentodiciottomilatrentasette/94), rilasciata dal BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. con sede in Bilbao (Spagna) in data 18/12/2013 ridotta del 50% rispetto alla percentuale del 42,22% dell'importo contrattuale poiché la Società è in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, come previsto dagli artt. 75, comma 7, e 113 del d.Lgs. n. 163/2006.

Resta ferma la facoltà di cui al comma 4 del citato art. 123.

Il predetto deposito sarà svincolato dopo verifica di conformità, consegna, accettazione e

codificazione del lotto unico di fornitura, con le modalità di cui all'art. 113 del d.Lgs 163 del 2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

ARTICOLO 7 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA')

7.1 I materiali e le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente contratto saranno oggetto di comunicazione di avvenuta ultimazione delle prestazioni da parte della Società, al direttore dell'esecuzione, al RUP se soggetto diverso dal primo, e alla 12^a divisione liquidazioni, entro giorni **solari 270** (duecentosettanta) decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della società, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione del contratto da parte del direttore dell'esecuzione contrattuale. Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

7.2 I materiali di cui all'articolo 3 del presente contratto dovranno essere presentati alle prove di

Stavros

Stavros

Stavros

verifica di conformità, con le modalità di seguito indicate.

7.2.1 Ferme restando le verifiche di conformità preliminari previste dalla NAV-80-1315-0001-13-00B000 "Condizione tecnica di acquisto per munizionamento cal. 76/62 con proietto inerte" relative ai singoli componenti che saranno utilizzati per l'integrazione finale delle n. 1950 cartucce, **la Società dovrà inviare entro 240 giorni dalla ricezione**, da parte della società stessa, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione del contratto da parte del direttore dell'esecuzione contrattuale, la comunicazione **di approntamento della campionatura** (allegato B della NAV-80-1315-0001-13-00B000) da sottoporre **alle prove di verifica di conformità al tiro presso il Balipedio Cottrau - Le Grazie (SP)**.

La Società provvederà, a proprie cura e spese, all'invio delle cariche al Balipedio Cottrau - Le Grazie (SP) per le prove di verifica di conformità al tiro, in base alle modalità previste dalla documentazione tecnica di cui alla NAV-80-1315-0001-13-00B00 allegata.

Il costo di utilizzazione del Balipedio sarà a carico della Società. Inoltre prima dell'inizio

delle attività di tiro, la Società dovrà presentare una polizza di assicurazione a copertura di tutti i rischi assicurabili (polizza "All Risk") per i danni che possano essere causati nell'espletamento delle attività stesse. L'assicurazione predetta dovrà prevedere, come massimale assicurato, almeno € 3.000.000,00 per decessi di persone o danni procurati alle medesime o per danneggiamenti a cose appartenenti a più persone. In ogni caso la Società è responsabile del risarcimento di tutti i danni eventualmente procurati anche se non coperti da assicurazione.

7.2.2 In caso di rifiuto alla prova di verifica di conformità al tiro, la Società dovrà ritirare le cartucce a propria cura e spese dall'Ente della Marina Militare entro 20 (venti) giorni solari e ripresentarle nuovamente alle prove di verifica di conformità al tiro, dopo averle revisionate o, se del caso, sostituite entro giorni solari 30 (trenta) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuto rifiuto alla verifica di conformità al tiro.

7.2.3 In caso di esito favorevole della prova di verifica di conformità al tiro la Società dovrà consegnare, franco depositi del sito

Stavida

STW

R

dell'Amministrazione che sarà comunicato (tipicamente CIMA Aulla - MS), con scarico ed immagazzinamento nelle riserve a cura e spese della Società, le n. 1.950 cartucce 76/62 BLP unitamente ai materiali a corredo elencati all'art.3, entro giorni solari 30 (trenta) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione comprovante l'esito favorevole delle predette prove di verifica di conformità, con le modalità indicate ai successivi paragrafi 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8.

7.2.4 La Società, all'atto della consegna del materiale, dovrà presentare a Navarm 3° Rep. 8^ Div., al CSSN La Spezia e al CIMA Aulla la documentazione integrativa, in copia cartacea e informatica, di cui al para 13 della NAV-80-1315-

0001-13-00B00 in allegato, con un anticipo minimo di 20 giorni solari rispetto alla data di presentazione alle prove di verifica di conformità al tiro di cui al para 7.2.1 del presente contratto. Qualora la documentazione non sia conforme a quanto richiesto, o insufficiente, l'AD potrà richiederne modifiche/integrazioni, a cura e spese della Società.

7.3. La comunicazione da parte della Società di

intervenuta ultimazione delle prestazioni dovrà essere inviata al Direttore dell'esecuzione e al RUP, se soggetto diverso dal primo, con allegata la fattura dettagliata in originale (intestata alla 12^ Divisione), mentre copia della precitata comunicazione e della fattura dovranno essere inoltrate all'Ente cui compete la presa a carico.

Tale comunicazione dovrà, inoltre, espressamente contenere la dichiarazione che:

a) la documentazione, i materiali e le attività, oggetto del contratto rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;

b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione del responsabile della verifica di conformità.

7.3.1. I materiali da sottoporre alle prove di verifica di conformità dovranno inoltre essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dell'Allegato Tecnico, Articolo 2, para 3, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui all' Allegato Tecnico Articolo 3.



7.3.2. Ai sensi dell'art.314 del D.P.R. 207/2010, il Direttore dell'esecuzione (o il Responsabile Unico del Procedimento nei casi in cui esso coincida con il direttore dell'esecuzione, oppure altro soggetto o commissione incaricati) provvede alla verifica di conformità. Tale verifica sarà condotta sulla base dei documenti di cui all'art.315 del DPR di cui sopra e secondo "Test Memoranda" o secondo

Procedure di collaudo ed Accettazione (PCA), che saranno sottoposti dalla Società alla approvazione del Direttore di Esecuzione e, qualora la ditta aggiudicataria della Gara sia estera, al Responsabile di Assicurazioni Qualità Governativa (G.Q.A.R.) almeno 20 giorni solari prima della data di ultimazione delle prestazioni. Ove tale termine non dovesse essere rispettato, la verifica di conformità sarà avviata soltanto a partire dal 21° giorno solare successivo a quello di presentazione dei Test Memoranda. In caso di rifiuto

all'approvazione dei Test Memoranda, gli stessi dovranno essere ripresentati all'approvazione entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto.

In caso di ripresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, la Società sarà penalizzata

considerando il ritardo in questione come riferito alle prestazioni dedotte in contratto, cui i Test memoranda si riferiscono.

Qualora il soggetto incaricato della verifica di conformità, ai sensi dell'art. 314 del D.P.R. 207 del 2010, ritenga di dovere effettuare ulteriori prove oltre a quelle indicate nei Test Memoranda approvati, le prove aggiuntive dovranno essere formalizzate mediante ulteriori Test Memoranda.

Compatibilmente alla disponibilità del sito di prova (Balipedio Cottrau) la verifica di conformità dovrà concludersi entro il termine di giorni solari 30 decorrenti dalla data della consegna/approntamento alle prove di verifica di conformità della fornitura;

7.3.3. Il soggetto/la commissione incaricato dovrà/dovranno preventivamente eseguire gli accertamenti relativi alla identificazione dei materiali mediante codice a barre, verificando se la Società abbia avuto la disponibilità del NUC almeno 30 giorni solari prima della data di ultimazione delle prestazioni.

Nel caso di indisponibilità del NUC, nei tempi sopra riportati, per cause non imputabili alla Società stessa, ai soli fini dell'applicazione



della penalità, i termini per l'approntamento alla verifica di conformità si intenderanno rispettati.

7.4. Le operazioni necessarie alle prove di verifica di conformità sono svolte a spese della Società, (salva diversa previsione contrattuale). Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, il direttore dell'esecuzione dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società stessa.

7.5 Sulla base di quanto rilevato, la Commissione o il soggetto che procede alle prove di verifica di conformità indica se le prestazioni siano o meno collaudabili, ovvero, qualora vengano riscontrati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine, non superiore alla metà del termine inizialmente previsto, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del difetto. Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione. Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

7.6. Gli esiti delle

prove di verifica di conformità, finalizzate al rilascio del certificato di verifica di conformità dovranno essere opportunamente verbalizzati ed inoltrati al Direttore dell'esecuzione, al RUP se soggetto diverso dal primo e alla divisione tecnica competente.

7.7. A conclusione delle suddette prove di verifica tecnica con esito positivo l'ente cui compete la **presa a carico** dei materiali provvederà tempestivamente ad inviare al direttore dell'esecuzione, al RUP se soggetto diverso dal primo, ed alla divisione tecnica competente il proprio verbale di accettazione e presa a carico del materiale fornito. L'accettazione dei materiali è subordinata all'avvenuta assegnazione del N.U.C. nel caso in cui sia prevista la codificazione.

7.8. **La verifica di conformità** (condotta dal Direttore dell'esecuzione o dal Responsabile Unico del procedimento nei casi in cui le due figure coincidano, oppure da altro soggetto o commissione incaricati) **dovrà concludersi entro il termine di 30 giorni solari dalla data del rilascio del verbale di accettazione e presa a carico della fornitura contrattuale.**

Detta verifica sarà condotta, sulla base dei



documenti indicati all'art. 315 del D.P.R. 207 del 2010, ed in particolare sulla base degli esiti delle verifiche tecniche condotte e dei documenti contabili.

7.7. Il certificato di verifica di conformità contiene gli elementi menzionati nell'art. 322 del D.P.R. 207/2010, con le precisazioni di cui al comma 2.

Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione alla Società secondo quanto previsto dall'art. 323 del D.P.R. 207/2010.

7.8. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a **spese** della Società. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, il Direttore dell'esecuzione dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società stessa.

7.9 Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di

ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante una delle seguenti modalità:

a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa,

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata,



c) Posta Elettronica Certificata.

Le comunicazioni dell'Amministrazione saranno effettuate, oltre che con le modalità sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 8 (SUEAPPALTO)

8.1.) I materiali e le prestazioni da fornire in base al presente contratto dovranno essere, rispettivamente, costruiti ed espletate dalla Società contraente

8.2. Nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, l'unica e diretta responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque solo la Società contraente.



8.3. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 8.1. il contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, la stazione appaltante dispone l'incameramento della cauzione, spettando all'esecutore solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni già collaudate.

**ARTICOLO 9 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE
CONTRATTUALE)**

9.1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società contraente.

9.2. L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- sussistano cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite. In particolare, qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale qualche

componente non fosse più di normale produzione o fosse sostituito da altro/i similare/i con diverso P/N e/o codifica NSN, la società presenterà una lista di possibili sostituti al responsabile del procedimento che deciderà in merito. L'eventuale codificazione dei componenti secondo la procedura Nato sarà a cura della Società senza oneri aggiuntivi per l'A.D..

- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. In questo caso eventuali proposte di varianti o modifiche tecniche ai componenti saranno proposte al responsabile del procedimento e trattate secondo quanto previsto dalla Circolare SMM/ISN51, datata giugno 2001 e dalla successiva circolare attuativa ISN 1/05, datata marzo 2005, con l'elaborazione di apposita ECP (Engineering Change Proposal) da inviare al CSSN La Spezia per approvazione. La lista e/o l'ECP dovrà essere presentata almeno 20 giorni solari prima della data di presentazione alle prove di verifica di conformità.

Le suddette variazioni richieste dall'A.D. in aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni



originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

- fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte della Società, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

- qualora superino tale limite, mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, previa acquisizione del consenso della Società contraente.

9.3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'A.D., le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura

nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal responsabile del procedimento.

9.4 Ai sensi dell'art. 101, commi 4 e 5, del D.P.R. 236/2012, in caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche, il contratto può essere risolto e alla società è riconosciuto mediante verbale il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile; in caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, la società ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo è stabilito dall'Amministrazione alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo contestazione da parte della società stessa.

ARTICOLO 10 (PROROGA DEI TERMINI)

Qualora la società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del responsabile unico del procedimento,



con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 11 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207 del 2010, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o circostanze speciali, in relazione alle quali debba procedersi alla redazione di varianti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 311, comma 2, lettera c), del medesimo D.P.R. non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità precisate ai commi 4 e 5 del citato articolo 308.

Al di fuori dei casi precedenti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. 207/2010, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 106 del d.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione, determinando il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del contratto.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto e nel caso in cui sia dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, la società può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi allo scioglimento, corrisponderà alla società i

Kambalco

FF

D

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla società di alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 12 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)

12.1 In caso di risoluzione del contratto per provvedimenti di condanna o sentenze definitive comminati a carico della Società o dei propri

rappresentanti, ovvero per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, si applicano gli articoli 135,136,138,139 e 140 del D.lgs. 163 del 2006.

12.2 L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dalla società, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I

materiali non altrimenti impiegabili dalla società restano acquisiti dall'Amministrazione.

ARTICOLO 13 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi, per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 14 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso deve essere invitata ai controlli la società e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini

Alcassese

Alcassese

D

contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo la Società dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

La Società, nell'ambito di tale verifica dovrà presentare il piano di controllo di qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art 102, comma 3, del d.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 15 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve

essere tempestivamente notificato all'Amministrazione (12 ^ Divisione);

- il credito ceduto può riferirsi all'intero importo del contratto o al valore di uno o più lotti (nel caso di forniture di materiali o apparecchiature) o all'ammontare delle prestazioni effettuate nel trimestre (nel caso di contratti a richiesta);

- non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.


Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.lgs n. 163/2006.

ARTICOLO 16 (PAGAMENTI)

16.1. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata.

Il DEC provvederà ad inviare tempestivamente alla 12^ Divisione e al RUP per conoscenza, anticipandolo in formato elettronico un dossier



completo costituito da fattura e certificato di verifica di conformità, documenti di assunzione in carico di inventario ed altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito;

Il pagamento avverrà nel modo seguente:

16.2 - **100%** dell'importo contrattuale, dopo emissione del certificato di verifica di conformità.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231 del 2002 e successive modifiche, le parti concordano, tenuto conto delle difficoltà connesse ai tempi tecnici della ricognizione e presa a carico dei materiali, che i pagamenti saranno disposti, dalla 12^a Divisione di Navarm, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dall'avvenuta ricezione da parte del suddetto ufficio della relativa fattura, corredata dei documenti prescritti.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del citato decreto legislativo. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine .

ARTICOLO 17 (PENALITÀ')

17.1. Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente articolo 7, saranno sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Società incorra in ritardi rispetto al suddetto termine complessivo, sarà sottoposta alla penalità giornaliera pari al 0,5 per mille dell'importo del contratto fino ad un massimo del 10% (dieci per cento).

17.2. Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, che non incida sul rispetto dei termini contrattuali previsti per la fornitura, non darà luogo ad applicazione della penale.

I ritardi che incidano, invece, sul rispetto dei suddetti termini verranno conteggiati secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

17.3. Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

17.4. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il



responsabile del procedimento ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

17.5.L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.

17.6.La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al RUP, il quale provvederà ad inoltrarla a NAVARM 12^ div. Servizio Coordinamento Amministrativo contabile, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 18 (REVISIONE PREZZI)

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

ARTICOLO 19 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di

pagamento, mediante accreditalento sul Conto Corrente bancario dedicato, intestato al nome della Società contraente presso il BANCO POPULAR Postas 24 - 01001 VITORIA (IBAN ES45 0075 46 21110600468452) BIC/SWIFT:POPU ESMM. Le persone delegate ad operare su di esso sono Maria Idoya Picossi Goni, codice fiscale 28.744.205-R; Maria Jesus Hernandez, codice fiscale 2.690.781B

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Società.

Essa dichiara di esonerare l'Amministrazione della difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 20 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

Alcavizalco

effey

R

ARTICOLO 21 (GARANZIE)

Dalla data di accettazione delle forniture delle cartucce cal 76/62 BLP, decorre il periodo di garanzia che avrà la durata di 4380 giorni solari.

Al riguardo resta stabilito quanto segue:

21.1 Durante il periodo di garanzia la Società si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti della cartuccia che per difetto di lavorazione o del materiale impiegato, rendessero le cartucce cal 76/62 stesse inefficienti o non sicure. Ai fini della garanzia farà fede quanto riportato al para 16 della NAV-80-1315-0001-13-00B000. Poichè il materiale viene fornito completo di imballaggio, la garanzia si applica sia all'imballaggio stesso sia al suo ripristino nel caso in cui si debba procedere all'apertura dei cartocci per effettuare l'eliminazione dei difetti o le attività di controllo.

21.2. Nel caso in cui la Società non riconosca il difetto o non lo riconosca completamente potrà chiedere la nomina di una commissione di esperti, composta da sei membri di cui tre nominati da Navarm e tre nominati dalla Società.

La Commissione di esperti determinerà le cause del difetto e potrà:

- rilevare l'inesistenza del difetto;
- tollerare il difetto;
- determinare l'applicazione degli obblighi di garanzia.

Inoltre la Commissione indicherà le misure che la Società dovrà adottare in caso di successive produzioni al fine di evitare la ripetizione del difetto (modifiche del progetto, del ciclo produttivo, dell'applicazione del piano della qualità). Nel caso in cui l'applicazione degli obblighi di garanzia avvenga senza la nomina della Commissione, sarà la Società a dover indicare le misure che intenderà adottare in caso di forniture successive.

21.3 Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della Società, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio e quelle dei controlli ritenuti necessari dalla Commissione di esperti, di cui al precedente paragrafo.

21.4 Rimane stabilito che il periodo di garanzia si intenderà prolungato per il tempo durante il quale la Società avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione.

Kouzealco

effel

R

Il termine iniziale del predetto periodo decorrerà dalla data di ricezione da parte della Società della comunicazione con cui viene invitata la Società stessa ad eliminare l'inconveniente verificatosi ed il termine finale dalla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito Verbale.

21.5 Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le cartucce che non corrispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, sulla cui base è stato prodotto, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D.

ARTICOLO 22 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

22.1. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

22.2. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali

un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo disporrà il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

22.3. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva relativo alla Società contraente, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del d.Lgs. 163 del 2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'A.D. dichiarerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza

O. Taurisano

EFM

R

dell'autorizzazione di cui all'articolo 118 del d.Lgs. 163 del 2006.

ARTICOLO 23 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11^a Divisione - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del

presente contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 168,00.

ARTICOLO 24 (DOMICILIO DELLA SOCIETÀ)

A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio in Madrid (Spagna) presso la sede legale della società.

Art. 25 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del

Ottaviano

Offici

R

D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima; e comporterà l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa fino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni sanzionatorie.

ARTICOLO 26 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola la Società contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

In conformità con quanto previsto all'art. 153 del

D.P.R. n. 207 del 2010, l'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, (o non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge).

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine suindicato per fatto o colpa dell'A.D., la società contraente potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento di tale istanza, la Società avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. 207 del 2010. Ove l'istanza della Società non sia accolta e si proceda comunque tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, la Società avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, con le modalità di calcolo stabilite all'articolo 305 citato.

La facoltà dell'A.D. di non accogliere l'istanza di recesso della Società non può esercitarsi, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto

Alcubalco

Alcubalco

Alcubalco

superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27 dicembre 1975, n. 790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine 42 circa, dei fogli n° 21 di cui si compone fin qui.

p. LA SOCIETA'



EXPAL
EXPAL Systems, S.A.
Avenida del Partenón, 16
28042 Madrid - Spain

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C. C., p. la Società dichiara di approvare espressamente la seguente clausola: art. 16 - Pagamenti; Art. 25 (Obblighi di Condotta)

P. LA SOCIETA'



EXPAL
EXPAL Systems, S.A.
Avenida del Partenón, 16
28042 Madrid - Spain

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA



L'UFFICIALE ROGANTE



ALLEGATO TECNICO

ART. 1 PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE, DATI DI GESTIONE E RELATIVI TERMINI

Art. 1.1 (Requisito di codificazione)

1 I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che la Società si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

2 La codificazione e/o lo screening dei materiali oggetto della fornitura dovranno seguire la procedura SIAC messa a punto da Segredifesa VI Reparto 3° Ufficio (Organo Centrale di Codificazione).

Le informazioni, i links, la documentazione, la normativa sulla Codificazione ed i Supporti Didattici sulla Codificazione relativi alla procedura SIAC sono disponibili presso il sito Internet <http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/CODMAT/SIAC.htm>.

3 Per l'inserimento dei dati contrattuali la Società dovrà impiegare i seguenti codici:

- codice CEODIFE dell'Ente Appaltante (inserire nominativo e CEODIFE ente appaltante) 30008-0;
- codice CEODIFE dell'Ente Esecutore (inserire nominativo e CEODIFE ente esecutore per la sola codificazione) ///.

1.2 (Attività di screening)

Al fine di consentire da parte dell'Organo Centrale di Codificazione l'esecuzione delle attività di 'screening', per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, la Società dovrà far pervenire, qualora già individuati gli articoli in fase di definizione del requisito ovvero dopo la definizione degli articoli da approvvigionare nel corso di specifica riunione/attività preliminare che l'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore riterrà di effettuare, sia all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore sia l'Organo Centrale di Codificazione, entro giorni 30 decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale nei modi di legge, la lista degli articoli in fornitura elencandoli nella 'Spare Part List for Codification' (SPLC). Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il Form AC\135 N.7, contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive. Il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella Guida al Sistema di Codificazione. L'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro giorni 30 per richiedere la Società le modifiche necessarie al

soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore la verifica dei dati forniti dalla Società qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter codificativo. In entrambi i casi, il termine per la conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Trascorso il termine previsto per l'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore, l'Organo Centrale di Codificazione, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo provvedere entro 15 giorni al completamento delle attività di screening. ''

1. 3 (Proposte di codificazione)

Non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'esito dello screening per gli articoli non codificati e/o per quelli per i quali l'O.C.C. ritiene necessario aggiornare i dati, di origine nazionale o 'Non NATO', la Società dovrà inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore e all'Organo Centrale di Codificazione. Questi provvedere entro 30 giorni all'assegnazione del NUC, informandone la Società, l'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore e l'Ente Logistico\Organo codificatore di Forza Armata. Qualora la presentazione delle proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo (screening e assegnazione NUC) avverrà entro 45 giorni dalla ricezione dei dati corretti.

L'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 30 giorni per richiedere alla Società le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore la verifica dei dati forniti dalla Società qualora non ritenuti e congrui per l'attività e codificativa. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Per consentire all'Amministrazione della Difesa la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di codificazione estero competente, l'Organo Centrale di Codificazione assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente.

1. 4 (Flusso dei dati)

Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di codificazione direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET).

1. 5 (Norme in vigore)

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella 'Guida al Sistema di Codificazione' emanata dall' Organo Centrale di Codificazione e disponibile presso il suo sito INTERNET, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

1. 6 (Collaudo dei materiali)

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

1. 7 (Collaudo e accettazione d'urgenza)

La mancata approvazione da parte dell'Organo Centrale di Codificazione della documentazione codificativa presentata dalla Società rende gli articoli, ancorché approntati al collaudo, non rispondenti al requisito contrattuale.

In caso di necessità e urgenza, previa autorizzazione del Direttore, Navarm 3° Reparto 8ª Divisione può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria (assegnata da Maricegesco La Spezia in attuazione della normativa vigente).

Handwritten signature

1. 8 (Attestazione di avvenuta codificazione)

Navarm 3° Reparto 8ª Divisione richiederà all'O.C.C. la redazione dell'attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

Handwritten signature

1. 9 (Riferimenti e garanzie)

La Società potrà prendere contatti diretti con l'Organo Centrale di Codificazione per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa. Nell'ambito della Garanzia Contrattuale, l'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore potrà richiedere alla Società tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative eventualmente già svolte.

Handwritten signature

1. 10 (Codice a Barre)

Dopo avere completato la procedura di codificazione mediante sistema NATO, ricevuti i numeri unificati di codificazione, la Società si impegna a fornire i materiali oggetto del contratto corredati di riconoscimento mediante CAB da realizzare secondo lo

standard EAN/128.

Il suddetto CAB deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie (codice di riconoscimento):

- Application Identifier (A.I.)= 7001
- N.U.C. (N.S.N.)
- Application Identifier (A.I.)= 241
- REFERENCE [Codice del costruttore (Cage) + Part Number].

Per i materiali già codificati, che comunque dovranno essere sottoposti ad un controllo per la validazione della codificazione preesistente da parte dell'ufficio di codificazione (screening), la Società dovrà apporre il CAB costituito dal NUC validato più il REFERENCE che dovrà essere trattato come REFERENCE secondario.

In entrambi i casi il codice di riconoscimento deve essere apposto in chiaro.

Per i materiali per i quali non è prevista la codifica NATO, la Società deve, comunque, fornire l'identificazione con CAB di tipo commerciale.

L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280-4281 e dovrà essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo impiego.

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, la Società è in ogni caso tenuta a fornire su supporto informatico, sotto forma di tabella su colonne ed in formato data base commerciale (es. excel), la corrispondenza fra il CAB, il NSN ed il REFERENCE, al fine di consentire la creazione di un archivio di collegamento.

All'atto del collaudo, la commissione incaricata, dovrà:

(a) verificare se la Società ha avuto la disponibilità del NUC almeno giorni solari 30 prima della data di effettiva presentazione al collaudo; in tal caso il CAB dovrà contenere sia le informazioni relative al NUC, che quelle relative al REFERENCE.

Nel caso di indisponibilità del NUC nei tempi sopra indicati il CAB potrà limitarsi a riportare solo il REFERENCE;

(b) accertare la presenza del supporto informatico predetto con le informazioni richieste.

Qualora la verifica o l'accertamento di cui ai precedenti punti a) e b) diano esito negativo, la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

ART. 2 ASSICURAZIONE DI QUALITÀ

2.1 ASSICURAZIONE QUALITÀ

La Società si impegna a fornire quanto oggetto del presente contratto, tenendo attivato, presso i propri stabilimenti, per tutta la durata del contratto, un sistema di qualità certificato rispondente alle esigenze espresse nella pubblicazione "UNI EN ISO 9001:2008"

L'espletamento delle prestazioni è soggetto, inoltre, ai requisiti aggiuntivi previsti dalla normativa N°Nato AQAP 2120 Ed 2003" intitolata "NATO Quality Assurance Requirements for production "

La Società dichiara di ben conoscere i citati documenti e di

osservare ciò che in essi è prescritto.

Tutte le attività di competenza della Società costruttrice afferenti la fornitura potranno essere soggette ad Assicurazione Governativa della Qualità (A.G.Q.); qualora sia necessario, essa sarà delegata dall'A.D. al Servizio Governativo di Assicurazione Qualità del Ministero della Difesa estero, in base allo STANAG 4107 e conformemente a quanto previsto nella AQAP 2070.

In questo ultimo caso la Società dovrà consentire il libero accesso al personale Governativo presso le proprie sedi/stabilimenti ed alla documentazione necessaria per poter svolgere le attività di Assicurazione Qualità Governativa. A discrezione del Responsabile di Assicurazione Qualità Governativa tale obbligo potrà essere trasferito ai subfornitori.

2.2 PIANO DELLA QUALITA'

La Società non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente para 1, se non in presenza del "Piano per la Qualità" redatto conformemente alla pubblicazione AQAP 2105. Detto piano dovrà essere inviato al personale Governativo dello stato estero incaricato di svolgere le attività di Assicurazione Qualità Governativa e al **Direttore di Esecuzione**.

2.3 TEST MEMORANDA

I "Test Memoranda", dovranno essere sottoposti dalla Società al Responsabile di Assicurazioni Qualità Governativa (G.Q.A.R.) ed al **Direttore di Esecuzione**.

La Società invierà i "Test Memoranda" nei tempi concordati con il G.Q.A.R. e il **Direttore di Esecuzione**.

Qualora durante l'esecuzione delle verifiche di conformità fosse ritenuto necessario dal G.Q.A.R., effettuare ulteriori prove oltre a quelle previste, esse dovranno essere formalizzate mediante ulteriori test memoranda.

2.4 GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE (EVENTUALE CLAUSOLA AGGIUNTIVA)

La Società si impegna a fornire quanto oggetto del presente contratto conformemente a quanto previsto dalle pubblicazioni NATO "Allied Configuration Management Publications" e dalla pubblicazione dello STATO MAGGIORE DELLA MARINA SMM/ISN 51 "Regolamento per la gestione della Configurazione delle Unità Navali della Marina Militare e dei Sistemi ed Apparati su Queste installati".

2.5. CERTIFICATO DI CONFORMITA'

La Società, al termine del collaudo interno finale con esito positivo, dovrà trasmettere al personale incaricato di svolgere il Servizio di Assicurazione Qualità Governativa un "Certificato di

Conformità" (C.o.C.), redatto secondo il modello previsto dall'annesso B all'AQAP 2070, che il Responsabile di Assicurazione Qualità Governativa (G.Q.A.R.) visterà e restituirà alla Società. La Società dichiara di conoscere ed accettare il modello di "Certificato di Conformità" (C.o.C.) sopra indicato. La Società, una volta ricevuto il "Certificato di Conformità" (C.o.C.) vistato dal GQAR, lo invierà al **Direttore di Esecuzione** ed all'Ente della Marina Militare cui sono destinati i prodotti (o all'Ufficio Tecnico della M.M. competente per territorio). Detto attestato deve essere integrato dalla "documentazione riepilogativa" prevista dal piano della qualità di cui al para 2 del presente articolo.

ARTICOLO 3 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 (REACH)

All'atto della comunicazione di intervenuta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, la Società fornirà alla Commissione preposta una Dichiarazione di Conformità al Regolamento REACH da cui risulti che è al corrente dei propri obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subappaltatori/subfornitori abbiano operato conformemente al regolamento in parola. Nel caso in cui le sostanze superino, ai sensi del suddetto Regolamento, la quantità di una tonnellata metrica l'anno dovrà essere fornito inoltre un Attestato di conformità sul quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- a) codice ELINCS / EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- b) peso totale della sostanza

L'attestato dovrà riportare inoltre il legale rappresentante ai fini del programma REACH.

In ogni caso la Società fornirà i codici identificativi dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose ai sensi del Regolamento in parola e le relative schede di sicurezza.

Ai sensi del suddetto Regolamento la D.G. si configura come "utilizzatore a valle". La mancanza della Dichiarazione e dell'eventuale Attestato e delle schede di sicurezza, ove necessarie, non consentirà di procedere alla verifica di conformità dei materiali.